

**REGOLAMENTO (CE) N. 2256/94 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 settembre 1994**  
**che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 8 e 12, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 1611/90 della Commissione, del 15 giugno 1990, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle carni suine<sup>(3)</sup>;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/94 della Commissione<sup>(4)</sup>, per il periodo che va dal 1° agosto al 30 settembre 1994 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto 1994;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 30 novembre dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il valore della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al valore utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87<sup>(6)</sup>;

considerando che il valore della quantità dei cereali da foraggio si discosta di più del 3 % dal valore utilizzato per

il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale in sede di fissazione dei prezzi limite per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se nella stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che è stata effettuata una nuova fissazione dei prezzi limite; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale;

considerando che, per i prodotti del settore delle carni suine per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3668/93<sup>(8)</sup>, e (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94<sup>(10)</sup>, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50 % dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore delle carni suine;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(11)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 124.

<sup>(5)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 25.

<sup>(6)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

<sup>(8)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

<sup>(9)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(10)</sup> GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

<sup>(11)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.